

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE
SOCIALE "LIBERA ACCADEMIA POPOLARE PER LA TERZA ETA'
PIEVE EMANUELE"**

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - E' costituita l'Associazione culturale di promozione sociale denominata "Libera Accademia Popolare per la Terza Età - Pieve Emanuele".

L'Associazione ha sede in via Viquarterio 1, 20090 Pieve Emanuele(MI) ed opera principalmente nel territorio del Comune di Pieve Emanuele.

Art. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende, nei confronti degli Associati e di terzi, svolgere attività di utilità sociale, nei settori dell'educazione, formazione, informazione, promozione culturale, ricerca e di sviluppo delle relazioni sociali. In particolare, l'Associazione si propone le seguenti finalità: educare; formare; informare; promuovere la formazione permanente ; promuovere la ricerca; aggregare, aprendosi al sociale e al territorio, anche per favorire lo scambio culturale multi-etnico e generazionale.

La realizzazione di queste finalità avverrà tramite percorsi formativi di vario genere: incontri, corsi, laboratori e altre iniziative specifiche di carattere socio culturale.

Art. 3 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino apposita domanda di iscrizione. Le adesioni avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.

Art. 4 - Gli Associati si dividono in Associati Fondatori, Ordinari e Sostenitori. Sono Associati Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione, in quanto firmatari dell'Atto Costitutivo. Sono Associati Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa annuale. La quota non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso dell' Associato.

Sono Associati Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Associati in merito ai loro

diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti gli Associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare hanno diritto di voto per l'approvazione e le eventuali modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e per l'elezione degli Organi Sociali.

Art. 5 - La quota associativa annuale viene proposta dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Art.6 - Ogni Associato può in ogni momento esercitare il diritto di recesso. La qualità di Associato si perde inoltre per mancato pagamento della quota associativa o per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo e ratificata in assemblea.

Art. 7 - L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili.

Titolo II - Organi dell'associazione

Art. 8 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo formato da: Presidente,

Vice Presidente, Coordinatore dei Corsi, Segretario, Tesoriere, due consiglieri. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli Associati in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro Associato mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro Associato. E' ammessa al massimo una delega per Associato.

Art.10 - L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre provvede a:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo,
- approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell'esercizio sociale; il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario;
- approvare le quote associative annuali proposte

dal Consiglio Direttivo;

- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- ratificare i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo e dichiarare la decadenza e l'eventuale espulsione di Associati ;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in base alla normativa vigente.

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta è convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri del Direttivo, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati. La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviata con lettera o posta elettronica (con ricevuta di lettura) indicante la data, l'ora, sia di prima che seconda convocazione, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.

Art. 11 - Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno

la metà degli Associati. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Il voto sarà a scrutinio segreto per l'elezione degli organi sociali.

Art. 12 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli Associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli Associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 13 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto così come indicato all'art. 8 - punto b ed eletto dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo è in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14 - Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: la nomina, al suo interno, del

Presidente, del Vice Presidente, del Coordinatore Corsi, del Segretario e del Tesoriere; la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea; l'ammissione all'Associazione di nuovi Associati; l'esclusione degli Associati di cui all'art. 6; la redazione annuale del rendiconto preventivo e di quello consuntivo.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto persone esperte sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da

un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio provvederà alla sostituzione ,mediante cooptazione, in caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art. 17 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a far osservare le disposizioni statutarie e la disciplina sociale. Attribuisce, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. Il Presidente rimane in carica

tre anni e può essere rieletto.

Art. 18 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e assume la funzione di Vicario.

Art. 19 - Il coordinatore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica dell'Associazione lo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, nonché ogni altra attività coerente con le finalità dell'Associazione, avvalendosi anche della collaborazione dei docenti.

Art. 20 - Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni. Svolge le altre mansioni amministrative atte al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art.21 - Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede. Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo. Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.

L'Associazione ha la facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Titolo III - Linee didattiche

Art. 23 - Le attività dell'Associazione consistono in corsi, laboratori, seminari, visite didattiche, attività culturali di vario tipo volte a promuovere le relazioni sociali. Le iniziative formative sono proposte annualmente in base alle disponibilità dei docenti e ai bisogni degli Associati che sono liberi di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile giudizio. L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di docenti volontari che possono essere Associati o essere semplici collaboratori .

Titolo IV-Patrimonio sociale ed esercizio finanziario

Art.24 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Art.25 - L'esercizio sociale decorre dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 26 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo V - Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 27 - In caso di scioglimento dell'Associazione,

il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Ardigò Flavio _____

Fava Irma _____

Lacapra Domenico _____

Malaguzzi Alessandra _____

Milanesi Fabrizio _____

Murelli Silvano _____

Pezzuto Teodora _____

Rossi Luigi _____

Rotellini Adalgisa _____

Tosana Milena _____

Zanrè Carlo _____

Pieve Emanuele, li _____